

ALLEGATO



CITTÀ DI VITTORIA

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - CULTURA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO COMUNALE ED UTILIZZO DELLO STEMMA**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE ED UTILIZZO DELLO STEMMA

I N D I C E

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizione di patrocinio

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Casi eccezionali

Art. 5 – Iniziative adeguate alla concessione di patrocinio

Art. 6 - Concessione del patrocinio

Art. 7 - Criteri per la concessione

Art. 8 - Esclusione dalla concessione del patrocinio comunale

Art. 9 - Utilizzo dello stemma comunale

Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande

Art. 11 - Istruttoria per la concessione del patrocinio

Art. 12- Sanzioni

Art. 13- Entrata in vigore e pubblicità

Art. 1 - Finalità

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma della Città di Vittoria.

Art. 2 - Definizione di patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e condivisione da parte del Comune ad una manifestazione o ad un'iniziativa di particolare apprezzamento, senza fini di lucro, valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi e realizzata di norma sul territorio comunale .

Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale e può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dall'ambito comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento, quali l'erogazione di contributi, la compartecipazione o ogni altra forma di collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;

b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Onlus, Parrocchie, Cooperative, Consorzi e qualsiasi altro ente non commerciale, ovvero privati cittadini e società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento, il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 4.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, spot televisivi, messaggi via social, internet etc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare dagli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale etc.) oppure da tutte le altre forme di comunicazione (social, web etc.) .

Art. 4 - Casi eccezionali

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione della Città in modo rilevante ed incisivo.

Art. 5 – Iniziative adeguate alla concessione di patrocinio

Il patrocinio comunale viene concesso generalmente alle seguenti tipologie di iniziative:

- a. manifestazioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche, promozionali dell'immagine della città ed economiche;
- b. fiere ed esposizioni di rilievo regionale, nazionale e internazionale;
- c. convegni, congressi, iniziative di studio e ricerca, documentazione attinente attività sociali, culturali, solidali, artistiche, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche;
- d. progetti editoriali (libri, pubblicazioni sulla città) progetti cinematografici – televisivi – audio visuali – multimediali (film, documentari), applicazioni software (cosiddette “app”).
- e. ogni altra iniziativa non rientrante nelle precedenti ritenuta dall'Amministrazione comunale meritevole di condivisione e di adesione in quanto idonea a veicolare positivamente l'immagine della città di Vittoria, del suo territorio e delle eccellenze proposte in ogni ambito.

Art. 6 - Concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 5;
2. Il Sindaco, o la Commissione che gestisce straordinariamente il Comune, concede con propria specifica nota il patrocinio disponendo che tale decisione venga comunicato agli interessati;
3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare, nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, il logo dell'Ente e la dizione manifestazione svolta "Con il patrocinio della Città di Vittoria", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente;
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende mai ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere

specificati il periodo, la durata ed il calendario della manifestazione. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

5. La concessione del patrocinio non comporta di per sè spese a carico del bilancio dell'ente, né obbligo di concessione di contributi; l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, potrà decidere, senza alcun obbligo, di sostenere l'iniziativa patrocinata con un proprio contributo economico, organizzativo (es. utilizzo gratuito di sale comunali), di opere e mezzi (p.es. montaggio e smontaggio palco, utilizzo sedie etc.);

6. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale;

7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda;

8. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Vittoria, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta;

9. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio di un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo all'immagine dell'Amministrazione.

10. L'Amministrazione è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione patrocinata che rimane a carico dei soggetti organizzatori e richiedenti il patrocinio.

Art. 7 - Criteri per la concessione

1. La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del

Comune;

b) il carattere locale, nazionale o internazionale;

c) legame con le tradizioni locali;

d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori), del gradimento da parte della cittadinanza, dell'importanza sociale o culturale delle manifestazioni per la Città;

e) significatività in termini di immagine dell'amministrazione in relazione all'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio con riferimento agli strumenti comunicativi utilizzati;

f) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali (enti di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e provinciale), enti sportivi (Coni o federazioni sportive), istituzioni pubbliche in generale.

Art. 8 - Esclusione dalla concessione del patrocinio comunale

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

a. che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 4;

b. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;

c. non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente;

d. organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all'interno dell'Ente.

Art. 9 - Utilizzo dello stemma comunale

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma della Città di Vittoria negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessorio.

E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

E' inibito l'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio.

Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, il richiedente deve presentare apposita istanza, di norma 45 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco della Città di Vittoria o agli Organismi Straordinari che temporaneamente governano la città, mediante la compilazione di un modulo apposito, predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile presso gli uffici di segreteria o sul sito web www.comunevittoria.gov.it. Tale istanza va depositata al protocollo dell'Ente.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori, organizzatori e/o sponsor dell'evento.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 11 - Istruttoria per la concessione del patrocinio

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, mediante apposita nota del Sindaco o in mancanza della Commissione Straordinaria. L'Amministrazione

concedente potrà decidere di pubblicizzare l'evento sulle pagine web del Comune, mediante il proprio profilo Facebook o mediante ogni altro canale comunicativo ritenuto opportuno.

La richiesta di patrocinio pervenuta all'Amministrazione sarà istruita dal Dirigente della Direzione competente per materia o da un suo incaricato, il quale dovrà accertare, attraverso valutazione dei dati forniti ed eventualmente acquisiti all'esterno e all'interno dell'ente, se sussistono i requisiti di legittimità per la concessione del patrocinio. A tal fine la direzione che istruisce l'istanza potrà richiedere l'integrazione della documentazione presentata. La valutazione dell'istanza si concluderà con l'enunciazione di un parere tecnico e di legittimità, che può essere favorevole o sfavorevole alla concessione del patrocinio; tale parere sarà trasmesso al Sindaco, con apposita nota separata o con indicazione in calce alla stessa richiesta pervenuta.

Il Sindaco o soggetto equivalente (vice sindaco in caso di assenza, Commissario Straordinario etc.) sulla base del parere espresso dal dirigente, degli obiettivi programmatici dell'ente e di valutazioni inerenti la tutela e la salvaguardia dell'immagine, concederà o meno il patrocinio richiesto. Tale concessione potrà essere formalizzata con apposita nota, con apposizione della concessione del patrocinio sulla stessa richiesta presentata dal terzo o, in particolari casi, mediante apposita delibera di Giunta proposta dal dirigente responsabile della segreteria del Sindaco. La concessione del patrocinio potrà essere vincolata e/o sottoposta al rispetto di particolari prescrizioni e/o condizioni esplicitati nella concessione stessa che dovranno essere rispettati dal patrocinato.

Art. 12 - Sanzioni

Qualora il patrocinio, richiesto e concesso, venisse utilizzato impropriamente, violando le prescrizioni dettate dall'amministrazione, oppure ancora senza la preventiva concessione, l'amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche mediante richiesta di risarcimento dei danni subiti. Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato con un multa da Euro 100,00 ad Euro 2.500,00.

Art. 13- Entrata in vigore e pubblicità

Il regolamento, adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale verrà pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il presente regolamento verrà pubblicato anche sul sito web del Comune di Vittoria www.comunevittoria.gov.it